

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XXIX.

SEDUTA DI MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PETRILLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:			
PRESIDENTE	366		
Disegni di legge (Discussione e approvazione):			
Modifiche al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, istitutivo del commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra (712) (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato)	366	Ulteriori facilitazioni per il pagamento di cedole di debito pubblico (757)	374
PRESIDENTE	366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373	PRESIDENTE	374, 375
TUDISCO, <i>Relatore</i>	366, 367, 368, 369, 370, 371	TUDISCO, <i>Relatore</i>	375
CASTELLI AVOLIO.	366, 367, 369, 370, 371, 372, 373	Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazione alle norme sulla composizione del Consiglio di Amministrazione dei Monopoli di Stato (639) (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato)	375
CAVALLARI.	367	PRESIDENTE	375, 376
CIFALDI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	367, 369, 370, 373	GHISLANDI, <i>Relatore</i>	375
VICENTINI.	368	SULLO	375
COSTA.	369	TUDISCO.	376
BAVARO.	371	COLITTO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	376
SULLO.	371, 372	Votazione segreta:	
DE PALMA	373	PRESIDENTE	377
Termine perentorio per la rimessa delle fatture attinenti alle forniture del razionamento dei consumi effettuate ai comuni anteriormente al 1° luglio 1947 (726).	373		
PRESIDENTE	373, 374		
COSTA <i>Relatore</i>	373, 374		
CAVALLARI.	374		
ARCANGELI	374		
DE PALMA	374		

La seduta comincia alle 10.20.

Sono presenti:

Arcángeli, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Castelli Avolio, Cavallari, Cavinato, Ceccherini, Costa, De Palma, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, Mannironi, Nitti, Pecoraro, Petenti, Petrilli, Ponti, Schiratti, Sciaudone, Scoca, Sullo, Tarozzi, Troisi, Tudisco, Turaturi, Vicentini Rodolfo, Walter e Zagari.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 1949

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Cifaldi e per le finanze, Castelli Edgardo e Colitto.

VICENTINI, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Corbino, La Malfa e Martinnelli.

Discussione del disegno di legge: Modifiche al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, istitutivo del Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (712).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, istitutivo del Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra ». Invito l'onorevole Tudisco a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge che è stato approvato dalla V Commissione permanente, finanze e tesoro, del Senato.

TUDISCO, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi sanno, l'applicazione del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, ha dato luogo ad inconvenienti, perché i magistrati e i funzionari facenti parte del Comitato, destinati ad assistere il Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra, per gli alti gradi da essi ricoperti nella pubblica amministrazione e per le loro mansioni assorbenti, talvolta non possono essere presenti in Commissione. Da ciò la necessità di dare ai suddetti magistrati e funzionari dei sostituti. A questo provvede appunto l'articolo 1.

A norma dell'articolo 2, il ministro per il tesoro può chiamare a far parte dell'Ufficio di segreteria della Commissione impiegati di ruolo dipendenti da amministrazioni dello Stato diverse da quelle specificate nel citato decreto legislativo n. 674. La ragione è semplice ed anche ovvia. Si trovano difficoltà a distrarre dal Ministero del tesoro funzionari di grado medio, mentre vi sono altre amministrazioni che hanno molti funzionari parzialmente utilizzati come ad esempio quella dell'Africa Italiana.

Con l'articolo 3 si dispone l'applicazione delle norme di cui all'articolo 10 del decreto

legislativo 25 marzo 1948, n. 674, per la denuncia al Commissariato dei contratti non ancora definiti anche per il periodo dal 13 dicembre 1948 al 31 dicembre 1949. Aggiungo che ogni provvedimento tendente a liquidare definitivamente le questioni inerenti alla recente guerra dovremmo agevolarlo in ogni modo. Non credo che nel caso in esame lo Stato debba sopportare sacrifici economici; anzi si tratta di avviare a soluzione una residua macchina di guerra da smontare al più presto.

Con l'articolo 4 viene disposto un ritocco nella denominazione « contratti di guerra » di cui è già fatto cenno nell'articolo 4 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674. In essi devono essere compresi i contratti di noleggio e di gestione di navi preordinati alla preparazione ed alla condotta della guerra. A tal proposito era sorta una grave confusione e incertezza, perché non si riusciva da parte degli uffici competenti a stabilire quali fossero i contratti di guerra: se quelli inerenti alle forniture delle Forze armate, o quelli inerenti a contratti e forniture per la popolazione civile durante la guerra. Si è venuti a una specie di transazione. Sono stati considerati contratti di guerra veri e propri, quelli inerenti all'organizzazione militare. Si è disposto così che la liquidazione dei rapporti derivanti da contratti di noleggio e di gestione di navi, che non rivestano carattere di contratti di guerra, sia di competenza delle amministrazioni statali interessate. Si è in ogni caso esclusa la liquidazione delle pendenze a causa di mancato utile nonché di ogni altra pretesa fondata sul ritardo della liquidazione.

L'articolo 5 contiene un comma aggiuntivo all'articolo 15 del citato decreto legislativo, n. 674, riguardante l'esenzione dall'imposta di registro per i contratti non ancora registrati.

Nel complesso ritengo che si tratti di disposizioni rese necessarie per una più esatta applicazione del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674. Ritengo perciò che il provvedimento in esame possa trovare il consenso della Commissione.

CASTELLI AVOLIO. Desideravo dall'onorevole relatore qualche chiarimento: nell'articolo 1 è detto che, per ogni membro del Comitato, chiamato ad assistere il Commissariato, sono nominati due supplenti che verranno destinati a sostituire i titolari in caso di loro assenza o di impedimento. La conseguenza sarebbe che i membri aggiunti si occuperebbero degli affari già assegnati ai titolari. Dal che può derivare un intralcio:

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 1949

cioè, siccome si tratterebbe di supplenti addetti alla persona, non potrebbero curare affari che non fossero assegnati ai membri che sostituiscono. Se l'innovazione è stata determinata dallo scopo di rendere più spedito l'operato della Commissione, parrebbe non utile questa determinazione di sostituzione di membri speciali.

Con l'articolo 5 poi viene a profilarsi una situazione del tutto particolare. Infatti i contratti stipulati in base al decreto legislativo 21 giugno 1940, n. 856, sono esenti da imposta di registro anche se per essi sia già decorso il termine per la registrazione. Vi sarebbero, se non sbaglio, due conseguenze. Innanzi tutto, l'esenzione dall'imposta di registro per un contratto che è sottoposto invece all'imposta di registro. Si ammette quindi la possibilità di presentare contratti non registrati, violandosi così le norme sull'imposta di registro. Inoltre, con questo disegno di legge si ammette una esenzione fiscale. Ora, non so se ci sia una ragione giustificatrice.

CAVALLARI. Desidero un chiarimento a proposito dell'articolo 5. Vi fu per un determinato periodo l'obbligo secondo il quale se i contratti non fossero stati registrati entro i 20 giorni erano nulli. Volevo sapere se questa norma sia stata estesa anche ai contratti di questo genere.

PRESIDENTE. Ad evitare una discussione confusa, è necessario conoscere l'esatta dizione del citato decreto 21 giugno 1940, n. 856, riguardante questi contratti. Come osservava l'onorevole Castelli Avolio, vi è una esenzione dall'obbligo di registrazione per determinati contratti che occorre produrre dinanzi al Commissariato. Converrebbe forse accertare quali siano questi contratti, e se per la stipulazione di essi vi erano delle formalità tali dalle quali poter stabilire la data certa del contratto. La registrazione ha lo scopo, oltre quello fiscale, di stabilire la data certa. Questi contratti come erano stabiliti?

L'onorevole Castelli Avolio inoltre si domanda: con l'articolo 1 s'intende di assegnare dei supplenti (due per ciascuna persona) di guisa che, in caso di assenza o di impedimento di determinati membri effettivi, vengono in sostituzione i suoi supplenti? Oppure si può, nel novero dei supplenti, scegliere uno qualsiasi per sostituire il membro effettivo impedito o assente?

TUDISCO, *Relatore*. L'osservazione dell'onorevole Castelli Avolio è certamente fondata. Anch'io mi sono trovato un po' disorientato. La dizione dell'articolo 1 può generare equivoci. Da quanto ho saputo, pare che ci sia

urgenza di varare il provvedimento, ma sembra che non si tratti di sostituti *ad personam*. Dovremmo sentire al riguardo il ministro competente.

CASTELLI AVOLIO. La formulazione è chiara. Dice: « sono nominati due supplenti che verranno chiamati a sostituire i titolari in caso di loro assenza o di impedimento ». Si verificherebbe cioè una figura nuova.

CIFALDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lo scopo dell'articolo è di agevolare la definizione dei contratti di guerra una volta istruiti. Se un titolare è assente, ci sarà un primo supplente e se questo supplente dovesse essere assente o impedito, ci sarebbe un secondo supplente.

Concordo che la dizione non è felice e potremmo in questa sede trovarne una migliore. Faccio presente, però, che il provvedimento dovrebbe essere rimandato al Senato.

Se si volesse addivenire a quest'ultima soluzione, pregherei il presidente della Commissione di trovare una dizione aderente alla interpretazione logica.

PRESIDENTE. Mi pare che abbia ragione il Sottosegretario di Stato quando dice che scopo di quest'articolo è di agevolare la definizione di contratti di guerra, prevedendo il caso che i membri effettivi possano essere assenti o impediti e quindi vi sia bisogno di una sostituzione, però non la sostituzione alla persona. Tuttavia, così come l'articolo è formulato può sorgere l'equivoco. Non dico che è certo, perché se l'articolo 1 fosse formulato in questo modo: « Per ogni membro del Comitato, chiamato ad assistere il Commissariato, ecc., sono nominati due supplenti, ecc. », non sorgerebbe il dubbio di una sostituzione della persona. Ad ogni membro vengono assegnati due supplenti. Quindi i supplenti sono nominati al membro effettivo.

Con la formulazione che abbiamo in esame si fa riferimento piuttosto al concetto quantitativo più che alla identificazione della persona, membro effettivo, cui venivano assegnati i due supplenti. E quando si dice che i supplenti verranno chiamati a sostituire i titolari in caso di loro assenza o impedimento non si dice nulla di univoco, perché non si dice che i supplenti verranno chiamati a sostituire a coppia ciascuno dei rispettivi titolari. Insomma la formulazione del primo comma dell'articolo 1 è tale che si può prestare — a mio avviso — sia alla interpretazione data dall'onorevole Castelli Avolio, sia ad una interpretazione più razionale, quella da me prospettata, cioè che in ragione di ogni membro effettivo si nominano due supplenti.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 1949

I supplenti sostituiscono i titolari assenti o impediti e dal momento che non v'è sostituzione alla persona, un supplente può sostituire un qualsiasi titolare assente.

Ora, questo corrisponde al concetto che ha indotto il Governo a formulare questo articolo 1. Però riconosco che la formulazione è tutt'altro che felice. Allora, domando alla Commissione se intende mantenere questa formulazione oppure proporre una formulazione più chiara, anche perché domani si può fare una questione esegetica abbastanza grave che porterebbe eventualmente anche ad una illegittimità per difetto di competenza. Quindi varrebbe la pena di proporre una formulazione più rispondente all'effettivo concetto.

Nella competente Commissione del Senato non vi è stata discussione. Leggo il breve resoconto di quanto ha riferito il Presidente della Commissione:

« I motivi che hanno ispirato il presente disegno di legge sono così evidenti che mi dispensano dall'illustrarli. Basterà che io richiami l'attenzione della Commissione sull'ultima proposizione dell'articolo 4 là dove dice: « È in ogni caso esclusa la liquidazione di mancato utile e di ogni altra pretesa fondata sul ritardo nella liquidazione ».

« Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

« Passiamo all'esame degli articoli ».

Quindi la Commissione competente del Senato non si è soffermata sui vari articoli.

Se i colleghi desiderassero una formulazione più precisa, allora pregherei il relatore, insieme all'onorevole Castelli Avolio, di predisporre nel frattempo una formulazione di cui, poi, darei lettura. Quindi passeremo all'esame degli articoli. Che ne pensa la Commissione?

VICENTINI. Poiché si tratta di una proroga al 31 dicembre 1949, di disposizioni previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, proporrei di lasciare immutato il testo perché in caso di modificazione il provvedimento dovrebbe tornare al Senato e passerebbe tale tempo che per la pubblicazione si arriverebbe a dicembre.

TUDISCO, *Relatore*. Vorrei tornare su quanto ho detto poco fa. Se la Commissione ritenesse che un chiarimento del rappresentante del Ministero competente potesse bastare...

PRESIDENTE. Per il magistrato no, perché la può vedere in modo diverso e quindi tutti questi atti che si svolgono in preparazione di una legge per il magistrato non hanno valore.

TUDISCO, *Relatore*. Così come la questione è stata prospettata dal Presidente, essa può dar luogo ad una eccezione di competenza. Penso che sarebbe molto più giusto cercare di formulare una dizione più chiara e poi pregare il Senato di esaminare il provvedimento con la stessa rapidità con cui lo ha precedentemente approvato.

PRESIDENTE. Informo che sono state fatte dal Commissario per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, Petretti, proposte di emendamenti sui quali, secondo quanto afferma in una lettera lo stesso Commissario, sarebbe d'accordo anche il Ministro del tesoro onorevole Pella. Si tratta di due emendamenti di cui uno concernente l'articolo 2. Infatti là dove si dice: « A far parte dell'ufficio di Segreteria, indicato nell'articolo 3 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, il Ministro per il tesoro può chiamare anche impiegati di ruolo dipendenti da Amministrazioni dello Stato diverse da quelle ivi specificate », il Petretti osserva che nell'ufficio di Segreteria dovrebbero essere ammessi per le funzioni più modeste, d'ordine e subalterna, anche impiegati non di ruolo in modo da poter contare sul personale già distaccato dai Ministeri del tesoro e dell'Africa italiana, e da poter corrispondere al personale stesso i piccoli assegni spettanti agli impiegati di ruolo. Proponeva quindi di aggiungere all'articolo 2: « e, per quanto si riferisce al personale d'ordine e subalterno, anche personale non di ruolo appartenente alle Amministrazioni stesse ». La parola « stesse » non so a che cosa si riferisca, perché in questo articolo 2 si accenna che a far parte dell'ufficio di segreteria, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, il ministro per il tesoro può chiamare anche impiegati di ruolo dipendenti da Amministrazioni dello Stato diverse da quelle ivi specificate. Pertanto l'aggiunta proposta dal commissario Petretti si riferisce al personale dipendente dalle Amministrazioni diverse da quelle indicate nell'articolo 3 sopra citato oppure al personale dipendente da tutte le Amministrazioni statali?

Secondo me, la dizione dovrebbe essere la seguente: « Amministrazioni statali » e quindi l'emendamento aggiuntivo potrebbe essere del seguente tenore: « Per quanto si riferisce al personale d'ordine e subalterno, anche personale non di ruolo appartenente ad amministrazioni statali ».

Osservo tuttavia che tale proposta di modificazione proviene da fuori dell'ambito del Parlamento.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 1949

COSTA. Dichiaro di far mio l'emendamento di cui si è data ora lettura.

PRESIDENTE. Desidererei sentire anche il parere dell'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro.

CIFALDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ritengo che questo emendamento possa essere accettato, poiché si tratta di giovare all'opera di personale già dipendente dall'Amministrazione statale, e, in particolare, del personale dipendente dal Ministero dell'Africa italiana. Inoltre, si sistemerebbe personale che attende di essere utilizzato.

PRESIDENTE. Vi sarebbe, poi, un emendamento aggiuntivo all'articolo 4 proposto dallo stesso Commissario, Petretti. L'emendamento è importante ed ha uno scopo semplicemente dichiarativo. Esso dice: « nulla è innovato alle norme regolanti la materia della revisione dei prezzi, che non rientra pertanto nella competenza del Commissario liquidatore ».

Lo scopo sarebbe quello di evitare che gli avvocati, rappresentanti dei creditori insoddisfatti, sollevino ostacoli. Voi tutti conoscete la questione della immutabilità dei prezzi, che è un principio fondamentale della nostra legislazione. Però è esatto che si sono fatti negli anni scorsi contratti con gli appaltatori e fornitori dello Stato, nei quali si è posta una clausola che riguarda anche la revisionabilità dei prezzi. Ciò costituisce un diritto soggettivo messo nel contratto; se questo diritto non vi fosse stato messo poteva semplicemente costituire un interesse legittimo. Rappresentando un diritto soggettivo, in base alla giurisprudenza della Cassazione si è ritenuto che la decisione del Ministro sulla revisione dei prezzi sia una decisione di carattere giurisdizionale, e non semplicemente un provvedimento amministrativo. Ora, si è fatta questione se al Commissario che sta a capo della sistemazione dei contratti di guerra, spetti oppure no questa facoltà. Da un punto di vista logico, diceva Petretti, sembrerebbe che dovesse spettare, perché in realtà se l'attività amministrativa del Commissario porta a delle questioni relative alla revisione dei prezzi di quei contratti, è chiaro che di sistemazione non si dovrebbe più parlare. La cosa però non è così semplice, dal momento che la giurisprudenza ha ritenuto che quel potere del Ministro di decidere sulla questione della revisione dei prezzi è un potere giurisdizionale; bisognerebbe, dunque, riconoscere questo potere giurisdizionale anche al Commissario liquidatore. Ma, nella Costituzione non sono ammesse delle giurisdizioni

speciali, quindi, sorge il dubbio sulla costituzionalità di una disposizione.

Poiché sembra che il Commissario non abbia questo potere, Petretti, per evitare questioni, proponeva il suddetto emendamento aggiuntivo.

A conforto di questa sua proposta ha inviato, privatamente, anche una nota dell'Avvocatura generale dello Stato, in data 7 giugno 1949, nella quale, dopo una lunga dissertazione, si concorda sulle ragioni della proposta e si conviene in tutto e per tutto sulla proposta stessa. Di questa, infatti, se ne chiede l'inserimento nel provvedimento che sta per approvarsi. In definitiva si tratta di una chiarificazione, di una interpretazione autentica del legislatore su una situazione di diritto che preesisteva alla pubblicazione di questa legge. Chiedo, pertanto, che la Commissione si pronunci su questo punto. Bisognerebbe tuttavia che l'emendamento fosse presentato da un collega.

TUDISCO, *Relatore*. Dichiaro di far mia questa proposta di emendamento.

CIFALDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ritengo pure io opportuno l'emendamento anche per la natura di cui trattasi, per cui è necessario chiarire l'attività che svolge quel Commissariato. Mi sembra che la formulazione proposta dal commissario Petretti sia la più opportuna.

CASTELLI AVOLIO. Questo emendamento ha uno scopo puramente dichiarativo, perché non aggiunge nulla e non toglie nulla. Salva sempre la possibilità della revisione dei prezzi; così facendo, si dà un piccolo colpo all'interpretazione del carattere della pronuncia del Commissariato, perché quasi sinteticamente si viene a chiarire, che la sua pronuncia ha carattere amministrativo e non giurisdizionale, il che fa piacere.

PRESIDENTE. È interesse dell'amministrazione dello Stato che questa giurisdizione sia confermata.

CASTELLI AVOLIO. La premessa che abbiamo fatta prima di iniziare questa discussione è che questi atti siano eseguiti nell'interesse della pubblica amministrazione. Mi permetto di ricordare ai colleghi che gli atti stipulati dalla pubblica amministrazione con i privati vengono regolati in questo modo: che le tasse o altre imposte di registro vanno a carico del privato contraente; si è fatto sempre così e nell'articolo 5 si stabilisce che i contratti stipulati in base alle norme di cui al decreto legislativo 21 giugno 1940, n. 856, e non ancora registrati, sono esenti da imposte di registro, e per di più sono ancora registrabili.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 1949

Vi è dunque una duplice conseguenza: gli atti, non essendo ancora registrati, debbono essere colpiti da contravvenzione; tuttavia per la disposizione contenuta nell'articolo 5, non solo non pagano la multa, ma sono anche esenti da imposta di registro anche se per essi sia già decorso il termine utile per la registrazione.

Penso che la nostra Commissione nella sua competenza di merito debba riflettere se sia utile far ciò. Questi contratti dovevano essere registrati a tassa fissa: quindi si tratta di una imposta abbastanza esigua. Se il privato ha il beneficio di ottenere la liquidazione, può pure sopportare quell'onere che non torna soltanto a vantaggio dello Stato ma riguarda tutte le contrattazioni dei privati che sono assoggettati a questo dovere tributario; invece in questo caso gli interessati verrebbero esentati, quantunque caduti in multa.

CIFALDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La discussione deve vertere, come diceva il Presidente, sulla nozione esatta del contenuto effettivo dell'articolo 5, nel quale è detto soltanto: all'articolo 15 del decreto legislativo 25 marzo 1948, ecc., è aggiunto il seguente comma: « I contratti stipulati in base alle norme di cui al decreto legislativo 21 giugno 1940, n. 856 e non ancora registrati, dei quali occorra far produzione davanti al Commissariato, sono esenti da imposta di registro anche se per essi sia già decorso il termine utile per la registrazione ». Dobbiamo quindi vedere quali sono questi contratti.

CASTELLI AVOLIO. La finalità della registrazione è duplice, perché anzitutto essa dà la certezza della data; inoltre vi è la conseguenza fiscale per cui non mi sembra che coloro i quali ricevono un beneficio non debbano sopportare la tassa cui sono sottoposti tutti i cittadini.

PRESIDENTE. L'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 856, del 1940 dice: « I contratti stipulati in base alle presenti norme sono da registrarsi gratuitamente ». Inoltre è detto, all'articolo 19, « quando una eccezionale urgenza non renda possibile la preventiva stipulazione di un atto scritto, le forniture, i lavori e le prestazioni possono, sotto la personale responsabilità di chi li ordina essere commessi verbalmente ». Quindi, poiché si parla di una registrazione gratuita, vi è l'obbligo della registrazione, ma non l'obbligo di pagamento, neppure della tassa fissa ed allora si dispone che i contratti stipulati in base alle norme di cui al decreto legislativo 21 giugno 1949, n. 856, e non ancora registrati (la registrazione era gratuita) di cui occorre far pro-

duzione davanti al Commissariato, sono esenti da imposta di registro.

CASTELLI AVOLIO. È un articolo formulato male.

PRESIDENTE. Sarà formulato male, ma si capisce leggendo il decreto del 1940. L'articolo 5 si riferisce ai contratti stipulati in base alle norme di cui al decreto 21 giugno 1940, il quale prevede una registrazione gratuita entro un certo termine. Poteva sorgere il dubbio se, questa, fatta fuori di quel termine cui era connesso il beneficio della gratuità, non comportasse invece l'obbligo del pagamento e con questo anche la multa. Lo scopo dell'articolo 5 è chiaro.

CASTELLI AVOLIO. Quando arriveremo alla discussione dell'articolo 5, bisognerà usare una formulazione più chiara e dire: « Potranno essere registrati tardivamente, godendo dell'esenzione di cui all'articolo 20 del decreto, ecc. ». In questo modo ci inquadreremo nel sistema legislativo già esistente.

PRESIDENTE. Considerato che sul contenuto generale del disegno di legge siamo ormai tutti d'accordo e non chiedendo altri di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dei singoli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Per ogni membro del Comitato, chiamato ad assistere il Commissariato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, sono nominati due supplenti che verranno chiamati a sostituire i titolari in caso di loro assenza o di impedimento.

« I membri supplenti devono essere scelti fra impiegati di gruppo A della stessa Amministrazione cui appartiene il membro effettivo ».

TUDISCO, *Relatore*. All'articolo 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, si stabiliva il numero dei componenti dell'ufficio di segreteria e si diceva che ad assistere il Commissario (nominato su decreto del Presidente della Repubblica) era chiamato un comitato composto di un magistrato dell'ordine giudiziario, di un magistrato del Consiglio di Stato, di un avvocato dello Stato, ecc. Inoltre veniva chiamato un funzionario per ciascuna delle amministrazioni dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e due rappresentanti dell'industria, che suppongo volesse significare del Ministero dell'industria.

PRESIDENTE. Il comitato è composto di determinati funzionari che sono scelti in ragione della carica che rivestono nella pubblica amministrazione. Quindi vi è un magistrato della Corte dei conti, un avvocato del-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 1949

lo Stato e un consigliere di Stato. Con l'articolo 1 si è voluto dare ad ognuno di questi membri effettivi due sostituti appartenenti alla stessa categoria cui appartiene il membro effettivo. Quindi al consigliere di Stato si danno come sostituti due consiglieri di Stato, al magistrato della Corte dei conti due magistrati della stessa Corte e così di seguito. Quindi non si può sostituire al magistrato della Corte dei conti un magistrato dell'ordine giudiziario, ecc. Per quanto Boeri abbia fatto un po' di ironia in un corsivo apparso sul *Corriere della Sera* circa l'articolo 1, questo articolo non può essere mutato, perché scopo del legislatore è di avere nel comitato alcuni membri, ciascuno dei quali rappresenti una determinata amministrazione di provenienza, avendo quella specifica cultura ed esperienza. Pertanto è necessario che il sostituto sia scelto in quella determinata categoria da cui proviene il membro da sostituire.

CASTELLI AVOLIO. Si potrebbero anche nominare i sostituti senza che essi rivestano alcunché di personale nei riguardi del membro sostituito. Poniamo che si debbano nominare dieci membri; in tale ipotesi si potrebbero nominare un certo numero di membri aggiunti, da scegliersi proporzionalmente nelle categorie indicate nell'articolo *tot*.

BAVARO. È la stessa cosa.

CASTELLI AVOLIO. Non è la stessa cosa, perché nominando i sostituti da scegliere proporzionalmente nelle categorie indicate nell'articolo *tot* si ha completa indifferenza nella sostituzione. Formulerò una proposta in questo senso.

TUDISCO, *Relatore*. Prima che l'onorevole Castelli Avolio formuli la proposta, desidero osservare che tutto verrebbe chiarito ove venisse tolta dall'articolo la frase: « che verranno chiamati a sostituire i titolari in caso di loro assenza o di impedimento ».

PRESIDENTE. Per ragioni di procedura discutiamo prima l'emendamento che l'onorevole Castelli Avolio intende proporre.

CASTELLI AVOLIO. Io proporrei questo emendamento:

« A far parte del Comitato chiamato ad assistere il Commissariato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, numero 674, sono nominati *tot* membri (poi si stabilirà) supplenti, scegliendoli tra le categorie stabilite nell'articolo stesso ».

Ad esempio una pratica può essere affidata a un consigliere di Stato. Il commissario può anche prendere quella pratica e affidarla a un consigliere della Corte dei conti o ad

un avvocato dello Stato. Ora, quello che occorre è che questi membri siano nominati salvando quella proporzionalità fra le categorie che si è voluta stabilire nel decreto sopra citato. Con la mia formulazione questo si salva. L'assegnazione è un criterio personale del commissario. Quando manca un membro effettivo, e ci sono i membri supplenti, qualora si sia determinata, nell'assegnazione del presidente, la necessità di affidare una pratica a un avvocato dello Stato, nello scegliere i supplenti, si affiderà la pratica a un membro supplente che sia consigliere di Stato. Ripeto quello che occorre tener presente nella nomina dei membri supplenti è la proporzionalità fra le categorie già stabilite nella precedente legge.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Castelli Avolio può non soddisfare perché resta un po' attenuato il concetto della funzionalità in vista della quale quei supplenti sono scelti due a due per ogni categoria. La preoccupazione dell'onorevole Castelli Avolio è questa: se il commissario assegna una determinata liquidazione di contratto di guerra a un consigliere di Stato e questo è impedito o assente, deve essere sostituito, per la continuazione dell'esame di quel determinato contratto, da un consigliere di Stato; il commissario può togliere tale liquidazione al consigliere di Stato e affidarla a un supplente di altra categoria. Non vedo la necessità di fare questi trasferimenti di pratiche da una categoria a un'altra. Siccome questa è in conclusione la preoccupazione dell'onorevole Castelli Avolio, mi pare che l'articolo potrebbe restare anche così com'è.

CASTELLI AVOLIO. La mia preoccupazione è questa: di non introdurre nel nostro sistema legislativo questo caso nuovo, che per me è abbastanza strano, di supplenza *ad personam*.

PRESIDENTE. È una supplenza entro l'ambito della categoria; ossia è una sostituzione funzionale. Questo è il concetto. Esprimo l'avviso di lasciare l'articolo 1 come è stato formulato. Comunque, la Commissione ha piena libertà di esprimere la propria opinione.

CASTELLI AVOLIO. Io direi: « A far parte del Comitato, chiamato ad assistere il Commissariato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, sono nominati *tot* membri supplenti scegliendoli fra le categorie stabilite nell'articolo *tot* della legge ».

SULLO. Mi pare che questa formula lasci un punto sul quale non concordo; ossia che all'atto in cui si determina una vacanza in

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 1949

una categoria non è stabilito che il supplente sia della stessa categoria. Dichiaro pertanto di votare a favore del testo ministeriale.

CASTELLI AVOLIO. Avverto che vi sono tre membri della stessa categoria.

SULLO. Ed allora non è chiara la dizione. Nel momento in cui il consigliere di Stato è assente, il supplente per quella seduta dev'essere per forza un altro consigliere di Stato. Secondo la formula proposta dall'onorevole Castelli Avolio non mi sembra che sia così.

CASTELLI AVOLIO. Osservo che anche secondo il testo ministeriale il commissario ha facoltà di passare una determinata liquidazione da un componente ad altro componente.

Si potrebbe così specificare: « scegliendoli proporzionalmente fra le categorie ».

PRESIDENTE. Vorrei pregare il collega onorevole Castelli Avolio di riflettere sulla opportunità di questo suo emendamento.

Tutto considerato, mi sembra che la formula del disegno di legge sia più apprezzabile. Questo per la verità. Comunque, se insiste, metto ai voti l'emendamento.

CASTELLI AVOLIO. Mi permetto osservare che sono stato incaricato dalla Commissione di formulare l'emendamento; almeno questo era in un primo tempo l'orientamento della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Castelli Avolio mantiene l'emendamento?

CASTELLI AVOLIO. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 1 nel testo ministeriale precedentemente letto.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 2:

« A far parte dell'ufficio di Segreteria, indicato nell'articolo 3 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, il Ministro per il tesoro può chiamare anche impiegati di ruolo dipendenti da Amministrazioni dello Stato diverse da quelle ivi specificate.

A quest'articolo vi è l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Costa:

« e, per quanto si riferisce al personale di ordine e subalterno, anche personale non di ruolo appartenente ad amministrazioni statali ».

Pongo in votazione l'articolo con l'emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« Le disposizioni previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, per la denuncia al Commissariato dei contratti non ancora definiti, si applicano anche per il periodo dal 13 dicembre 1948 al 31 dicembre 1949 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« Nella denominazione « contratti di guerra » di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, sono compresi i contratti di noleggio e di gestione di navi preordinati alla preparazione ed alla condotta della guerra.

« La liquidazione dei rapporti derivanti da contratti di noleggio e di gestione di navi, che non rivestano carattere di contratti di guerra, è di competenza delle Amministrazioni statali interessate. È in ogni caso esclusa la liquidazione di mancato utile e di ogni altra pretesa fondata sul ritardo nella liquidazione ».

A quest'articolo vi è un emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole relatore:

« Nulla è innovato alle norme regolanti la materia della revisione dei prezzi, che non rientra pertanto nella competenza del Commissario liquidatore ».

Pongo in votazione l'articolo con l'aggiunta dell'emendamento ora letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

All'articolo 15 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, è aggiunto il seguente comma:

« I contratti stipulati in base alle norme di cui al regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856 e non ancora registrati, dei quali occorra far produzione davanti al Commissariato, sono esenti da imposta di registro anche se per essi sia già decorso il termine utile per la registrazione ».

L'onorevole Castelli Avolio propone una diversa formulazione e cioè: « Potranno essere registrati tardivamente, godendo dell'esenzione di cui all'articolo 20 del decreto, ecc. ».

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 1949

CASTELLI AVOLIO. Parlare di gratuità in materia di imposte è una stranezza. Si parla sempre di estensione e non di gratuità.

CIFALDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si potrebbe togliere nella formulazione proposta dall'onorevole Castelli Avolio « tardivamente ».

CASTELLI AVOLIO. Quando avviene la necessità della produzione del contratto, allora la parte interessata si appresta a registrarlo. Talvolta non si vogliono mettere in chiaro certi rapporti interceduti per il passato in questa delicata materia. Quindi, non sapendosi quando maturerà il momento della necessità della registrazione, non possiamo mettere un termine. Il « tardivamente » ci vuole.

DE PALMA. Allora si dovrebbe aggiungere: « ai soli fini di detta produzione ».

CASTELLI AVOLIO. Quando un atto, per qualsiasi ragione, viene registrato tardivamente, la registrazione conferisce all'atto tutte le conseguenze di legge. Se si dicesse semplicemente: « sono registrati », un ufficio del Registro potrebbe rifiutarsi, e non registrare perché l'atto è in multa.

PRESIDENTE. Propongo che l'articolo sia così formulato:

« All'articolo 15 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, è aggiunto il seguente comma:

« I contratti stipulati in base alle norme di cui al regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856 e non registrati, dei quali occorra far produzione davanti al Commissariato, possono essere ancora registrati con l'esenzione di cui all'articolo 20 del decreto medesimo ».

Insomma si sposterebbe la parola « ancora ».

Pongo in votazione l'articolo così redatto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Termine perentorio per la rimessa delle fatture attinenti alle forniture del razionamento dei consumi, effettuate ai Comuni anteriormente al 1° luglio 1947. (726).

PRESIDENTE. Procediamo ora all'esame del disegno di legge: Termine perentorio per la rimessa delle fatture attinenti alle forniture del razionamento dei consumi, effettuate ai Comuni anteriormente al 1° luglio 1947.

Prego l'onorevole Costa di svolgere la sua relazione.

COSTA, *Relatore*. Si tratta di fissare per legge un termine perentorio ai comuni per presentare le fatture e le altre documentazioni relative alle spese che essi hanno fatto per il servizio di razionamento dei consumi, spese che debbono essere rimborsate dallo Stato.

I colleghi tengano presente che questa materia va divisa in due epoche: anteriormente al 1947 e successivamente al 1947.

Dal luglio 1947 si stabilì che tutti i materiali necessari ai comuni per questo servizio annuario fossero forniti dal Poligrafico dello Stato il quale doveva essere poi rimborsato dallo Stato. Prima del 1947 i comuni erano autorizzati di fornirsi dal commercio, di tutto ciò che potesse occorrere a questo servizio.

Le fatture anteriori al 1947 sono ancora in gran parte da pagare. Lo Stato ha interesse che la partita venga chiusa. Ha fatto due o tre circolari, pubblicate sotto forma di comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, invitando i Comuni a presentare la contabilità di questa gestione. La maggior parte dei Comuni non ha ancora presentato nulla. Naturalmente le diffide pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* sotto la minatoria di non riconoscere più le fatture non hanno valore giuridico; con ciò non si può sancire una decadenza; questa non può essere sancita che da una legge. Ecco lo scopo del provvedimento in esame che dà 60 giorni di tempo per presentare tutte le fatture e chiederne il rimborso. Trascorso tale termine invano, le fatture non saranno più ammesse al pagamento.

Propongo alla Commissione di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Mi pare che si tratti solo di rifornimenti di stampati.

COSTA, *Relatore*. Vi è anche la questione degli oggetti di cancelleria. Attualmente, e cioè dal 1947 in avanti, esiste la facoltà di

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 1949

provvedersi dal commercio per gli oggetti di cancelleria, mentre gli stampati sono forniti dal Poligrafico.

Per quelle che concerne le forniture effettuate dopo il 1947 non si crede necessario di fissare ora un termine di decadenza.

PRESIDENTE. Prima del 1° luglio 1947 le forniture erano effettuate dai privati sia per gli stampati che per oggetti di cancelleria? Questa domanda la faccio perché nella relazione si parla di inizio. La relazione dice: « Dall'inizio del razionamento dei consumi, le forniture degli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio stesso venivano fatte direttamente ai Comuni da ditte private, dietro richiesta dei comuni medesimi, osservando determinate norme impartite a mezzo di circolari ».

L'articolo unico dice: « Le fatture per rifornimenti fatte ai Comuni, anteriormente al 1° luglio 1947, per il servizio del razionamento dei consumi, ecc. ». Mi sembrava talmente ampia questa dizione che non la capivo. Domandavo al sottosegretario di Stato se non fosse meglio specificare le fatture per rifornimenti di stampati fatti ai Comuni, perché leggendo l'articolo « per rifornimenti fatti ai Comuni » sembrerebbe di « generi alimentari ».

COSTA, Relatore. L'ho chiarito io.

CAVALLARI. È una legge non soddisfacente. È come se dicessi al mio creditore: se non mi dai i conti non ti pago.

COSTA, Relatore. I Comuni non sono dei privati.

PRESIDENTE. Questo è un termine di decadenza per la presentazione, non è un termine di prescrizione. Si cerca di rendere facile allo Stato la liquidazione. Del resto in qualunque procedura di liquidazione c'è un termine. Una volta scaduto il termine non si possono presentare più quei documenti. Sono passati oltre due anni dalla cessazione di questo servizio, cioè dal trasferimento di queste forniture dai privati al Poligrafico dello Stato. Di ciò è stato dato avviso ai privati in tutti i modi. Ora, è inammissibile che gli interessati dopo due anni non si facciano parte diligente.

COSTA, Relatore. Non sono i privati, ma i comuni che hanno pagato e questi dovrebbero avere interesse di essere rimborsati, mentre lo Stato ha anche interesse di chiudere questa contabilità. Sono dunque interessati collimanti. Tale stato di cose non dipende che dalla negligenza dei Comuni interessati.

ARCANGELI. Proporrei che il termine di 60 giorni fosse cambiato in 90 giorni, in quanto si tratta di un termine perentorio.

DE PALMA. Faccio rilevare che non è che si propongono questi due mesi a caso. Nella relazione, si rileva che già sono stati fatti molti avvisi e solleciti ai comuni e alle ditte interessate. Cerchiamo di definire una volta per sempre e chiudere queste contabilità senza più oltre dilungare.

ARCANGELI. Queste forniture sono avvenute in tempi piuttosto lontani. Quindi parecchi segretari comunali sono cambiati, specie nei piccoli comuni, e non poche sono le difficoltà che occorre superare per ottenere questi documenti. Se i due mesi diventano tre, non vedo niente di grave.

PRESIDENTE. Il collega onorevole Arcangeli propone di portare il termine a tre mesi.

COSTA, Relatore. Aderisco.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Arcangeli che sostituisce il termine di 60 giorni con quello di 90 giorni.

(È approvato).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico con la modificazione testé approvata:

« Le fatture per rifornimenti fatti ai Comuni, anteriormente al 1° luglio 1947, per il servizio del razionamento dei consumi, debbono essere presentate al Ministero del tesoro (Provveditorato generale dello Stato) dagli Enti e dai fornitori entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

« Le fatture presentate dopo tale termine non saranno, in nessun caso, ammesse al rimborso od al pagamento.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Ulteriori facilitazioni per il pagamento di cedole di debito pubblico. (757).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ulteriori facilitazioni per il pagamento di cedole di debito pubblico ».

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 1949

Invito l'onorevole Tudisco, relatore, a svolgere la sua relazione.

TUDISCO, *Relatore*. Si tratta di una disposizione di non rilevante importanza ma di molta utilità, cioè della riscossione delle cedole di debito pubblico che, per l'osservanza di determinate formalità, è divenuta particolarmente pesante per l'aumentato quantitativo dei titoli di debito pubblico in circolazione. Ora, il disegno di legge contempla la facoltà, che già per due volte è stata sperimentata con esito favorevole, di concedere a tutti gli istituti di credito, qualunque sia l'entità del loro patrimonio, il beneficio già concesso alle banche di diritto pubblico e di interesse nazionale e alle Casse di risparmio, col decreto luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 277, prima, e, successivamente, col decreto legislativo 20 agosto 1947, n. 990.

In conclusione questo provvedimento dovrebbe essere esteso a tutte le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni. Lo Stato non affronta praticamente nessun rischio, perché è garantito dalla qualità degli istituti, che sono ammessi a fruire di questo beneficio, e perché la proposta abbraccia tutte le cedole di piccolo taglio da lire 1,50 lorde a lire 250. Infatti anche se venissero presentate delle cedole irregolari si tratterebbe sempre di un rischio estremamente limitato, perché le somme sarebbero facilmente ripetibili presso le aziende di credito. Ritengo, quindi, che il disegno di legge possa essere approvato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dell'articolo unico di cui do ora lettura:

« Le facilitazioni concesse col decreto luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 277, estese col decreto legislativo 20 agosto 1947, n. 990, sono ulteriormente estese a tutte le aziende di credito, di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, qualunque sia l'entità del loro patrimonio, per la riscossione di cedole di debito pubblico, comprese quelle appartenenti ai buoni del Tesoro poliennali, d'importo singolo non superiore alle lire duecentocinquanta ».

Nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alle norme sulla composizione del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (639).

PRESIDENTE. Segue la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme sulla composizione del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato ».

Questo provvedimento fu già esaminato dalla Commissione nella seduta del 21 luglio scorso. Prego il relatore onorevole Ghislandi di fornire ulteriori spiegazioni, avvertendo che il provvedimento è stato già approvato dalla V Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato.

GHISLANDI, *Relatore*. Nella mia precedente esposizione avevo già fatto rilevare due cose: la prima concerneva la composizione del Consiglio di Amministrazione dei Monopoli di Stato, ove non vi è un solo rappresentante del Parlamento; l'altra riguardava l'articolo 1, lettera g): « Quattro membri scelti fra i funzionari dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ecc. », in quanto con tale disposizione non si stabilisce da chi queste persone devono essere scelte. La prima questione io ho creduto doveroso prospettarla alla Commissione, perché certamente involge un principio di diritto generale, di organizzazione generale dello Stato. Ora, se si fa osservare che un membro del Parlamento non può far parte di questi Consigli, perché potrebbe in un secondo tempo trovarsi nella condizione di doverli controllare, faccio presente che anche il Ministro, nel caso del bilancio, non fa che controllare se stesso. Dunque, la questione dovrebbe essere superata appunto in considerazione della posizione in cui vengono a trovarsi proprio i capi delle singole Amministrazioni dello Stato. Ad ogni modo se la Commissione non ritiene di affrontare questo specifico problema, io non insisto. Ho fatto cenno ad esso perché a mio parere sarebbe bene che in questi istituti fosse presente un membro del Parlamento.

Per la seconda questione, quella della lettera g) dell'articolo 1, se si scelgono i funzionari dei Monopoli che sono certamente di provata competenza è superfluo inserire l'altra disposizione relativa alla scelta di persone estranee all'Amministrazione finanziaria.

SULLO. Per quanto riguarda la partecipazione dei membri del Parlamento al Consiglio di amministrazione dei Monopoli, personalmente sono contrario, anche perché i membri

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 1949

del Parlamento si troverebbero in minoranza. Penso che la forma tradizionale con cui il Parlamento esercita un controllo su determinati istituti, sia sempre quello della Commissione di vigilanza.

TUDISCO. Ritengo che la discussione su questo argomento potrebbe diventare troppo ampia, e poiché il collega Ghislandi ha dichiarato che qualora la Commissione non intendesse affrontare la discussione su questo argomento, egli non avrebbe insistito, proporrei di rinviare l'esame dell'argomento ad altra sede.

PRESIDENTE. Rammento ai colleghi che questa questione fu già sollevata in Senato, dove si incominciò col dire se era opportuno che dei membri del Parlamento dovessero far parte di Consigli di Amministrazione; anzi se addirittura lo stesso Ministro dovesse presiedere o meno questi Consigli di Amministrazione, ovvero se non fosse più opportuno creare una Commissione di vigilanza. Per quanto riguarda il disegno di legge questo richiama una disposizione che era nel regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, cioè che del Consiglio di Amministrazione faceva parte anche il sottosegretario di Stato, quale sostituto del ministro, quando questi era assente o impedito. Poi, attraverso successive modificazioni apportate al provvedimento del 1927, la partecipazione del sottosegretario di Stato non fu più ammessa. È sembrato ora opportuno di ripristinare l'originaria norma tanto più che adesso vi è un sottosegretario *ad hoc* per i Monopoli. Bisogna poi tener presente, per quanto riguarda il vicedirettore generale, che l'Amministrazione dei Monopoli in ogni suo settore ha una competenza propria specifica; vi sono i due grandi settori (tabacchi e sali) ed infine il settore del commercio e della produzione. Ciascun funzionario che dirige un settore non è pratico di ciò che si svolge nell'altro: per ciò è necessaria una persona che riassuma tutte le funzioni e tutti i servizi e possa risponderne al ministro ed al sottosegretario di Stato. La preoccupazione del Ministero del tesoro, che in questo modo si potesse creare un altro grado, non sussiste, perché è detto nella relazione al disegno di legge che si tratta puramente e semplicemente di una qualifica e non di un grado che venga creato in organico o fuori organico.

COLITTO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'onorevole Ghislandi si è soffermato sulla lettera *g*) dell'articolo 1 nella quale si parla di quattro membri scelti tra i funzionari dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Desidero sottolineare che questa for-

mulazione non è nuova, in quanto già si trova nel decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 392, e nel decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 725.

Nel decreto 18 giugno 1945 si parla di tre componenti scelti fra i funzionari dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato; nel decreto del 3 maggio 1948 si parla di quattro componenti, pure scelti tra i funzionari di quella Amministrazione. Pertanto nella lettera *g*) dell'articolo 1 non sono state che riprodotte queste norme.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 1:

« L'articolo 2 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, quale risulta modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 392 e dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 725, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Ministro delle finanze ed è composto dai seguenti membri:

- a) il Sottosegretario di Stato per le finanze;
- b) un Consigliere di Stato;
- c) il Ragioniere generale dello Stato od un suo delegato;
- d) un Avvocato dello Stato, di grado non inferiore al IV;
- e) il Direttore generale dei Monopoli di Stato;
- f) il Vice-direttore generale dei Monopoli di Stato;
- g) quattro membri scelti tra i funzionari dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di grado non inferiore al VI, o tra persone di comprovata competenza, anche estranee all'Amministrazione finanziaria;

h) tre rappresentanti del personale della Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato designati dal Ministero delle finanze su proposta delle Associazioni sindacali del personale stesso, fatta in numero triplo a quello dei consiglieri da nominare.

« In caso di assenza del Ministro delle finanze, la presidenza del consiglio di amministrazione è assunta dal Sottosegretario di Stato.

« Il Segretario del consiglio di amministrazione è scelto tra i funzionari dei servizi dei Monopoli di Stato.

« Con decreto del Ministro per le finanze, di intesa con il Ministro per il tesoro, sono

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 1949

stabiliti gli assegni e le indennità da corrispondere ai componenti del Consiglio d'Amministrazione, al Direttore generale ed al vicedirettore generale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« L'articolo 4, comma secondo, del regio decreto 28 dicembre 1927, n. 2452, modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 725, è sostituito dal seguente:

« Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 7 membri, oltre quella del presidente, e per la validità delle deliberazioni la maggioranza assoluta degli intervenuti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« L'articolo 9 del regio decreto 28 dicembre 1927, n. 2452, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di assenza o impedimento del Direttore generale le attribuzioni di cui ai precedenti articoli 7 ed 8 sono esercitate da un funzionario di grado V dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli con la qualifica di Vicedirettore generale, da nominarsi dal Ministro delle finanze.

« Su conforme parere del Consiglio di Amministrazione, potrà il Direttore generale deferire alcune delle sue facoltà a funzionari dipendenti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà subito posto in votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui quattro disegni di legge testé approvati.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

« Modifiche al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, istitutivo del Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra » (712):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Termine perentorio per la rimessa delle fatture attinenti alle forniture del razionamento dei consumi, effettuate ai comuni anteriormente al 1° luglio 1947 » (726):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Ulteriori facilitazioni per il pagamento di cedole di debito pubblico » (757):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Modificazioni alle norme sulla composizione del Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato » (639):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	25
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

La seduta termina alle 13.